



COMUNE DI PIADENA

Provincia di Cremona

Sede Municipale: Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

PEC: comune.piadena@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 07/05/2018

IL SINDACO
f.to Ivana Cavazzini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scoma dott. Maurizio

Art. 1
Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum comunali.
2. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
3. Il referendum consultivo, abrogativo o propositivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

Art. 2
Iniziativa referendaria

1. La data del referendum e le relative modalità di svolgimento sono disposte con provvedimento del Sindaco, a seguito di deliberazione di indizione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini.
2. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo, abrogativo o propositivo procedono, con la sottoscrizione da parte di un numero di elettori pari almeno al 12% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'inizio della raccolta delle firme della proposta del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo ad apposito Comitato promotore l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
3. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
4. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione Elettorale comunale, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento, sentito il Segretario Comunale. La Commissione, ove ritenga necessario far apportare modifiche o integrazioni, al quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
5. Ricevuta la comunicazione dal Sindaco dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione da parte di un numero di elettori pari almeno al 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'inizio della raccolta delle firme della proposta del quesito o dei quesiti referendari.
6. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura «Comune di Piadena - Richiesta di referendum», e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati al Segretario Comunale che li vidima apponendo la propria firma, la data ed il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
7. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente.
8. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa entro 90 giorni dalla data di vidimazione dei moduli apposta dal Segretario Comunale, con il deposito dei relativi atti presso il medesimo, il quale ne dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale e, accertata

- la regolarità della documentazione, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
9. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione o dalla scadenza dei 90 giorni disponibili il Segretario Comunale trasmette la documentazione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche, nominati dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capi-gruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso. La Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dal ricevimento.
 10. Il Comitato Promotore deve essere udito qualora la Commissione intenda esprimere parere negativo sulla proposta di referendum.
 11. La richiesta di referendum può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - insufficienza del numero di firme valide;
 - incompetenza comunale in materia;
 - incomprendibilità o indeterminazione del quesito;
 - contrarietà ai criteri indicati all'articolo 27 dello Statuto Comunale.
 12. Il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

Art. 3

Indizione referendum

1. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
2. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento in Comune e comunque nel primo consiglio utile.
3. Se la mozione viene approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche, nominati dalla Giunta, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso. La Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dal ricevimento dalla mozione.
4. La Giunta pronuncia l'ammissibilità o meno del referendum mediante adozione di specifica deliberazione sulla base del parere espresso dalla Commissione, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del parere stesso.
5. La proposta di referendum può essere dichiarata inammissibile esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - a) incompetenza comunale in materia;
 - b) incomprendibilità o indeterminazione del quesito.
 - c) contrarietà ai criteri indicati all'articolo 27 dello Statuto comunale.
6. Per i referendum consultivi di fusione, modifica delle circoscrizioni e denominazione comunale si applicano in ogni caso le disposizioni regionali vigenti, ivi compresi i moduli per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riportano il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, secondo la specifica disciplina di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 seguenti.
7. I Referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali. Qualora si svolgano in un'apposita tornata elettorale, i seggi saranno aperti dalle ore 8,00 alle ore 23,00 del giorno fissato.
8. Il Sindaco dà avviso della consultazione referendaria con pubblico manifesto da affiggersi all'Albo Pretorio ed in luoghi pubblici o aperti al pubblico entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla votazione, ivi precisando il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il

giorno e l'orario della votazione, il luogo e le modalità della votazione; copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione Elettorale, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.

9. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

10. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione. Una copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico della/e sala/e ove ha luogo la votazione.

Art. 4

Referendum consultivi di fusione e incorporazione, modifica delle circoscrizioni e denominazione comunale. Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati

1. Ai fini della richiesta di promozione dell'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale ai sensi della normativa regionale vigente, il Consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. La deliberazione del Consiglio comunale riporta la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi, in apposita relazione allegata, che evidenziano le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria, la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per l'incorporazione, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4.
2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.
3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.
4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il comune invia alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente ai moduli per l'espressione della volontà degli aventi diritto predisposti ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 5

Richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti

1. Il 12% degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 4, possono presentare – su apposita modulistica, vidimata dal segretario comunale - richiesta al comune, ai fini di attivazione del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei Comuni interessati ai sensi della normativa regionale vigente.
2. Le firme degli elettori devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare.
4. Il comune informa della richiesta la struttura regionale competente in materia di enti locali entro dieci giorni dalla relativa presentazione e, contestualmente, invia alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, il comune può deliberare l'indizione del referendum.

Art. 6

Referendum consultivo comunale

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, indicato nella deliberazione di avvio del procedimento, per il confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte del Comune ai sensi della normativa regionale vigente, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura comunale, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, il consiglio comunale, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, delibera, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.
2. Se il consiglio comunale delibera la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non delibera entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.
3. Se il consiglio comunale delibera l'effettuazione del referendum, la consultazione popolare si svolge con le seguenti modalità:
 - a) la data della votazione è individuata – con il medesimo provvedimento del Consiglio comunale che dispone l'effettuazione del referendum o con eventuale, successivo provvedimento del Sindaco di fissazione della data - in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;
 - b) per il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e per le risposte per la scelta da parte dell'elettore, per le modalità di convocazione degli elettori e per eventuali ulteriori indicazioni operative occorre fare riferimento alle disposizioni della normativa regionale vigente.

Art. 7

Referendum in forma semplificata

1. Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta, il consiglio comunale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto. La consultazione referendaria si svolge presso la sede del comune con le seguenti modalità:
 - a) la data della votazione è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1;
 - b) è utilizzato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto previsto dalla normativa regionale vigente;
 - c) gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti,

computano i voti favorevoli e contrari alla proposta e redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

Art. 8

Disposizioni particolari per l'incorporazione comunale

1. In caso di referendum consultivo per l'incorporazione, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 9

Revoca della deliberazione di Consiglio comunale sull'effettuazione del referendum

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, sentiti preliminarmente il Comitato dei promotori se il referendum è ad iniziativa popolare o i capi gruppo se ad iniziativa consiliare, propone al Consiglio comunale di deliberare la revoca della deliberazione sull'effettuazione del referendum. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Il Sindaco dà avviso della deliberazione del Consiglio comunale di revoca della deliberazione sull'effettuazione del referendum entro cinque giorni dalla deliberazione stessa, alla Commissione Elettorale, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza.

Art. 10

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro e non oltre il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare che ne faccia richiesta, già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 70 x 100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una;
 - c) ad un eventuale comitato contrario alla proposta referendaria che si sia costituito con le stesse modalità di cui al comma 2 art. 2 del presente regolamento;
 - d) lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria.
5. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.

Art. 11

Elettorato e validità del referendum

1. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni comunali. Per i referendum di fusione e incorporazione, modifica delle circoscrizioni e della denominazione comunale gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.
2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.
3. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, ad eccezione dei referendum consultivi per la fusione e incorporazione, per la modifica delle circoscrizioni e della denominazione comunale per la validità dei quali non è prevista la partecipazione al voto degli aventi diritto.
4. L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale di sezione, a seguito della verifica della sua identità, sulla base della lista elettorale di sezione, riferita all'ultima revisione elettorale trasmessa all'ufficio, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, in dette liste.

Art. 12

Ufficio elettorale di sezione

1. Qualora il referendum comunale si svolga in un'apposita tornata elettorale, ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente, da tre Scrutatori e da un segretario.
2. I presidenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati dalla Corte d'Appello di Brescia e gli scrutatori dalla Commissione Elettorale Comunale, fra gli iscritti negli appositi elenchi previsti dalla legislazione vigente, entro i termini e con le modalità di legge per le consultazioni elettorali. Il Presidente nomina il Segretario di seggio e, tra gli scrutatori assegnati, designa il Vicepresidente.
3. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione e del seguente lunedì, in caso di prosecuzione oltre la mezzanotte delle operazioni di scrutinio, e fino alla loro conclusione.
4. Durante lo svolgimento di tutte le operazioni, di insediamento, di voto e di spoglio, dovranno risultare sempre presenti contemporaneamente almeno due componenti dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 13

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6.30 del giorno della votazione. In caso di mancata presentazione dei componenti designati si procede alla loro sostituzione secondo disposizioni di legge. Non appena l'ufficio di sezione è costituito, gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso ciascuna sezione possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale,

- designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum sono fornite dal Comune, con le caratteristiche stabilite da apposita deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Regionale o dalla normativa statale, a seconda dell'ambito di competenza. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più consultazioni, all'elettore viene consegnata, per ognuna di esse, una scheda di colore diverso.
 5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune.
 6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta nel rettangolo che la contiene.
 7. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 08:00 alle ore 23:00 e sono ammessi a votare gli elettori fino a quel momento presenti in sala.
 8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino a conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso. Delle operazioni effettuate dagli Uffici elettorali di Sezione viene redatto apposito verbale in due esemplari, secondo gli schemi forniti dai competenti uffici comunali, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale nella sua funzione di presidente dell'ufficio centrale per i referendum di cui all'articolo successivo.

Art. 14

Ufficio centrale per il referendum

1. Presso la segreteria del Comune è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dal segretario del Comune e da due funzionari nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali.
2. Il segretario assume le funzioni di presidente.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei predetti funzionari, designato dal presidente.

Art. 15

Determinazione dei risultati del referendum

1. L'ufficio centrale per i referendum, le cui operazioni si svolgono tutte in adunanza pubblica, inizia i suoi lavori al termine delle operazioni di scrutinio.
2. In caso di necessità le operazioni dell'ufficio centrale per i referendum possono essere sospese con aggiornamento a nuova seduta, ma devono in ogni caso terminare entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
3. L'ufficio centrale decide su eventuali proteste e reclami presentati relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.
4. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati/non assegnati, procede all'assegnazione definitiva dei voti.
5. L'ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
6. La proclamazione dei risultati è effettuata entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
7. Il verbale dell'ufficio centrale, redatto in duplice esemplare, viene trasmesso dal presidente al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

8. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante gli ordinari canali di comunicazione istituzionale;
 - b) ai Consiglieri comunali tramite pec;
 - c) al Comitato dei promotori, se presente, tramite pec.
9. Dell'esito del referendum viene data comunicazione con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 16

Attuazione risultato referendario

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Il Consiglio comunale prende formalmente atto dell'esito referendario ed adotta le deliberazioni necessarie e conseguenti.
3. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina l'inefficacia dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centoottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
4. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare di presa d'atto.

Art. 17

Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di legge regionale o nazionale vigenti in materia.
Con l'approvazione del presente si intendono revocati tutti i regolamenti adottati dall'Ente in materia.